



Commento relativo alla revisione dell'ordinanza dell'USAV sull'importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone del 14 novembre 2019

I. Situazione iniziale

L'ordinanza disciplina l'importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone, fatte salve le derrate alimentari disciplinate dall'ordinanza del DFI del 18 novembre 2015¹ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi. Le disposizioni si basano sul regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti². Gli obblighi di analisi previsti da quest'ultimo per le derrate alimentari provenienti da determinate prefetture giapponesi sono stati ampiamente allentati con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787³. La presente revisione recepisce tali modifiche.

Inoltre, siccome l'ordinanza non faceva ancora riferimento alla legislazione in materia di derrate alimentari in vigore, si provvederà ad adeguare tale rinvio in sede di revisione.

II. Commenti alle singole disposizioni

Ingresso

Nell'ingresso si fa riferimento all'articolo 86 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016⁴ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), che ha sostituito l'ordinanza che figurava finora come riferimento.

Articolo 2

Nella nota a piè di pagina vi è un riferimento all'ultima modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/6, avvenuta tramite il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787³. Questo riferimento figura anche nell'articolo 3 capoverso 1.

¹ RS 916.443.106

² Regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014.

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787 della Commissione, del giovedì, 24 ottobre 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/6 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima.

⁴ RS 817.02



Articolo 8

Gli emolumenti sono retti sulle corrispondenti disposizioni dell'attuale ordinanza⁵ sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr).

Articolo 9b

Per le derrate alimentari che hanno lasciato il Giappone prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza o per le quali è stata rilasciata una dichiarazione secondo il diritto anteriore è fissato un termine transitorio.

Allegato 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1787 tiene conto dei risultati delle analisi su derrate alimenti e alimenti per animali per accertare la presenza di cesio 134 e cesio 137 nel settimo e ottavo periodo vegetativo successivi all'incidente nella centrale nucleare di Fukushima dell'11 marzo 2011. Le prescrizioni relative al campionamento delle derrate alimentari e degli alimenti per animali prima dell'importazione sono modificate come segue:

- **Introduzione di un nuovo obbligo di campionamento:**
 - Prefettura di Gunma: *Aralia* spp. e relativi prodotti trasformati
- **Soppressione dell'obbligo di campionamento:**
 - Prefetture di Chiba, Tochigi e Iwate: tutte le derrate alimentari
 - Prefettura di Fukushima: fagioli di soia, farfaraccio giapponese, felce maggiore, felce florida giapponese e felce penna di struzzo nonché relativi prodotti trasformati
 - Prefettura di Miyagi: pesci e prodotti della pesca, felce florida giapponese e felce penna di struzzo nonché relativi prodotti trasformati
 - Prefettura di Gunma: pesci e prodotti della pesca nonché germogli di bambù e relativi prodotti trasformati
 - Prefettura di Ibaraki: funghi, pesci e prodotti della pesca, germogli di bambù e relativi prodotti trasformati
 - Prefettura di Nagano: funghi, *Aralia* spp., felce florida giapponese e felce penna di struzzo nonché relativi prodotti trasformati
 - Prefettura di Niigata: funghi e relativi prodotti trasformati

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

Nessuna.

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Nessuna.

3. Ripercussioni sull'economia

Nessuna.

⁵ RS 817.042



IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.